

TI_GERICHTE 9.2023.37 vom 24. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.37

FR: TI_GERICHTE 9.2023.37 du 24 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.37 del 24 ottobre 2023

Regeste

Mancata approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nella decisione impugnata – dalla documentazione finanziaria in suo possesso – l'Autorità di protezione giunge alla conclusione che vi sono delle posizioni debitorie a carico di PI 1 non riconducibili alla gestione e alla cura della sua persona. In questo senso, nonostante i vari solleciti e proroghe nei confronti di RE 1 finalizzati ad ottenere le pezze giustificative per i numerosi prelevamenti in contanti, per i bonifici sul proprio conto personale da quello di PI 1 e per la suddivisione delle spese a carico del curatelato all'interno e fuori dell'economia domestica, il reclamante ha presentato una contabilità lacunosa e i cui importi riportati sono risultati poco credibili a confronto con l'allora situazione personale e abitativa dell'interessato. Alla luce di tutto quanto sopra, ricordati altresì tutti i prelevamenti effettuati dal curatore sul conto di PI 1 per un totale complessivo di fr. 38'963.65 come pure i bonifici bancari a suo favore e a carico del curatelato per fr. 50'000.– (cfr. estratto conto _____ periodo 1.3.2021/31.12.2021), l'Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto e il rapporto morale inerenti all'anno 2021, esonerando pertanto dall'incarico RE 1 e procedendo alla nomina di una nuova curatrice a favore di PI 1.

E. 3

Nel suo memoriale, seppur ammettendo di non aver svolto il proprio incarico con disciplina e di aver reso la contabilità confusa, il reclamante precisa “ che le spese che non ho potuto giustificare per PI 1 nel rendiconto possono essere calcolate come compenso per il nostro ruolo di badante e per la nostra dedizione in tutti questi anni e per i costi affrontati per lui difficilmente dimostrabili ”, aggiungendo che “ in tutti questi 11 anni noi non abbiamo mai

chiesto tutti questi soldi a PI 1, sarebbero stati fr. 96'000.00 all'anno e fr. 1'056'000.– dal 2011, ma abbiamo comunque cercato di farlo vivere bene allo stesso livello nostro. Praticamente tutte le entrate annuali di PI 1 avrebbero dovuto servire per pagare noi due come badanti, ma se invece avessi preso tre badanti estranee i soldi non sarebbero neppure stati sufficienti... ”. Egli si duole inoltre dell'agire adottato dalla nuova curatrice nominata dall'Autorità di prime cure, la quale metterebbe in agitazione il curatelato e lo terrebbe lontano dai coniugi _____, rifiutandosi altresì di consegnare loro del denaro per le spese inerenti a PI 1. RE 1 osserva che è desiderio del curatelato continuare a vivere con lui e _____, che quest'ultimo ha sempre approvato quanto fatto per lui – fra cui le spese eseguite nel suo interesse – e che è capace di intendere e volere. Sulla base delle argomentazioni fornite, conclude chiedendo pertanto lo scarico per il proprio operato quale curatore e che l'interessato possa tornare a vivere con lui e con sua moglie.

E. 4

Ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l'art. 411 cpv. 1 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela. L'art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi l'autorità regionale di protezione può accordare una proroga. Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2). Secondo l'art. 11 dell'Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

5.1. Per quanto riguarda l'esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell'art. 415 CC l'Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato (cpv. 3). L'Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l'amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell'autorità di protezione deve anche portare sull'adeguatezza e la legalità dell'amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1). Dal profilo materiale, l'Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in:

CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4). Sia l'approvazione del conto che l'approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l'approvazione di tali documenti non esclude l'esercizio di un'azione in responsabilità nei confronti di quest'ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l'approvazione del conto gli conferisce un'accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

5.2. Con riferimento alla mancata approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale presentati dal reclamante, così come al mancato scarico per la gestione della curatela occorre osservare quanto segue. Questo giudice rileva anzitutto come il reclamante, a seguito delle numerose proroghe concesse dall'Autorità di protezione, ha trasmesso in data 5 ottobre 2022 una documentazione lacunosa in merito al rendiconto finanziario relativo all'anno 2021. Come già riassunto nei precedenti considerandi, dalla documentazione – seppure incompleta e confusa – trasmessa dal curatore all'attenzione dell'Autorità di prime cure, sono emerse numerose spese senza giustificazione alcuna per l'interesse e l'accudimento di PI 1, bensì più riconducibili al fabbisogno dei coniugi _____ sia all'interno che all'esterno delle mura domestiche. Ne sono un esempio l'acquisto di un quadro per l'arredo della loro abitazione, il saldo delle fatture relative alla telefonia mobile e fissa/TV internet poste integralmente a carico dell'interessato, i numerosi acquisti effettuati presso i vari negozi di alimentari così come gli importi forfettari ascritti totalmente a PI 1 (fr. 6'000.– per alimenti e ristorante e fr. 3'000.– a titolo spillatico) e i costi per la benzina e il diesel pari a fr. 4'000.–, nonostante quest'ultimo non posseda e conduca un veicolo, ma attribuiti al suo trasporto presso i vari studi medici; tutte spese ingenti e nemmeno lontanamente verosimili a confronto delle allora effettive necessità fisiche e mediche del curatelato (cfr. tabella PI 1). A ciò vanno aggiunti i costi riguardanti l'economia domestica indicati dall'insorgente, spese prive di fatture che ne comprovino la veridicità e poco credibili in relazione alla quota parte dell'interessato in un nucleo familiare composto, per un certo periodo, da quattro persone, laddove, a titolo di esempio, a PI 1 sono state attribuite la tassa rifiuti e canalizzazione per fr. 500.– come pure la legna e il giardino per fr. 2'000.– (cfr. tabella PI 1), senza omettere poi che dal 27 luglio 2020 al 31 maggio 2021 quest'ultimo è stato degente presso la casa anziani _____ sita a _____ ragione per cui le deduzioni relative alle spese di casa inerenti al suddetto periodo sono state stralciate. Da marzo 2021 a dicembre 2021, RE 1 ha altresì costantemente attinto dagli averi personali di PI 1 per un totale complessivo di fr. 38'963.65 oltre che ad accreditare, sulla propria relazione bancaria, fr. 50'000.– a carico del conto personale del curatelato (cfr. estratto conto _____ 1.3.2021/31.12.2021). Anche in merito a questo aspetto, nonostante le richieste di delucidazioni da parte dell'Autorità di protezione, il curatore non è stato in grado di presentare tutte le relative pezze giustificative riguardanti i numerosi prelevamenti dal conto bancario di PI 1, adducendo la scusa del trasloco e di fare il “ il possibile per poter trovare altri giustificativi per quanto concerne gli alberghi in cui siamo stati e altro ”. Come visto, l'inventario presenta un saldo al 31.12.2021 di fr. 1'541.20 (cfr. rendiconto finanziario 2021 e estratto _____ 2021) con entrate per fr. 94'720.95 e uscite di fr. 94'707.50 (cfr. tabella PI 1 contabilità 2021). Ciò significa, in sostanza, che tutte le entrate mensili di PI 1

si sono estinte in esito a bonifici e pagamenti da parte di RE 1. Orbene nel 2021 l'interessato ha beneficiato di entrate economiche pari a fr. 8'481.26 al mese (fr. 4'187.– mensili quale rendita, fr. 12'282.80 trimestrali quali invalidità _____ e fr. 200.– mensili da “_____”) Tenuto conto del periodo in cui ha soggiornato presso una casa anziani (fino al 1. giugno 2021) – rispettivamente dell'importo di fr. 19'603.30 a titolo di retta per la suddetta struttura (cfr. tabella PI 1 contabilità 2021) – ne consegue che la gestione del curatelato da parte di RE 1 presso la sua abitazione nei restanti sette mesi ha comportato una spesa di fr. 82'171.82, e meglio, quasi fr. 12'000.– al mese, ciò che risulta incomprensibile e non trova spiegazione alcuna, già solo se si considera che PI 1 non presenta problemi fisici particolari ed è ancora autosufficiente in molti ambiti. A quanto appena evocato si aggiunge che nel conto del curatelato non vi è traccia di accrediti effettuati dalla sua cassa malati per fatture cura-medici, anche se il curatore ha comunque indicato nella tabella costi prodotta spese mediche per fr. 1'863.– (cfr. tabella PI 1). Nella rispettiva contabilità egli non si è premurato di allegare le fatture, asseritamente, pagate e i rimborsi ricevuti. 5.3. Seppure ammettendo la propria negligenza nella gestione delle finanze di PI 1 e la confusione della contabilità tenuta, al di là dei continui tentativi di minimizzazione contenuti nel reclamo e nelle proprie osservazioni, l'amministrazione del curatore non può essere considerata pertanto adeguata e conforme alle esigenze legali. Come visto le spiegazioni che RE 1 adduce nel reclamo non appaiono supportate da giustificativi sufficienti atti a confermare le proprie tesi e tantomeno può essere accolta la sua allegazione laddove assevera che le spese non giustificate possono essere “ calcolate come compenso per il nostro ruolo da badante e per la nostra dedizione in tutti questi anni e per i costi affrontati per lui difficilmente dimostrabili ”. RE 1 ha attinto a più riprese dai conti del curatelato, prelevando e trasferendo a suo favore mensilmente e in via permanente degli importi consistenti (complessivamente fr. 88'963.65 per il 2021) cifre, come riassunto nei precedenti considerandi, ingiustificate rispetto alle necessità effettive del curatelato e non potendo ignorare che tale modo di procedere non era conforme alle norme applicabili. Nel periodo della sua nomina quale curatore egli si è garantito pertanto una continua e cospicua remunerazione attingendo dagli averi di PI 1, su cui aveva libero accesso, senza mai premurarsi di presentare una formale domanda di indennità e/o di conteggio di spese ulteriormente sostenute, che era suo dovere presentare unitamente al rendiconto annuale (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA;) e che pure avrebbero dovuto passare al vaglio dell'Autorità di protezione. Si rileva inoltre che l'asserito lavoro svolto come badante e le rispettive spese supportate da RE 1 per l'accudimento dell'interessato, risultano ancor più arbitrarie in considerazione della degenza di PI 1 presso una casa anziani per un lungo periodo, come pure dell'attivato servizio _____ che già si occupava della spesa, della pulizia personale e dell'abitazione, dei pasti e della preparazione alla notte a favore del curatelato. A titolo abbondanziale, per quanto concerne invece l'ipotetica remunerazione osservata per il lavoro eseguito negli anni precedenti a favore di PI 1, benché non sia oggetto della decisione impugnata, occorre evidenziare che il reclamante, sino agli eventi recenti dinanzi all'Autorità di protezione, non aveva mai formulato all'attenzione di predetta Autorità un'istanza in tale senso, premesso che, a mente di questo Giudice, il prezzo di favore concesso dal curatelato per l'acquisto della proprietà immobiliare da parte dei coniugi _____, e di cui meglio si dirà in seguito, compenserebbe esaurientemente le pretese pecuniarie oggi vantate nei confronti di PI 1. Ne consegue che alla luce di tali macroscopiche mancanze merita dunque confermare in questa sede la decisione dell'Autorità di prime cure di non dare scarico a RE 1 per la gestione della curatela nell'anno 2021 e di

non approvare il rendiconto finanziario e il rapporto morale da lui presentati.

E. 6

Nel suo reclamo RE 1 osserva inoltre che il curatelato ha sempre approvato quanto fatto per il suo interesse da parte dei coniugi _____. Sostenendolo capace di intendere e di volere, il reclamante, in aiuto alla propria tesi ricorsuale, richiama a tal proposito una dichiarazione manoscritta e firmata da parte di PI 1 in data 6 settembre 2018, per mezzo della quale avrebbe autorizzato il curatore e la di lui consorte ad amministrarne le entrate economiche mensili. Ora, come già indicato nei precedenti considerandi, PI 1 presenta un peggioramento progressivo e ingravescente della disabilità acquisita nel corso degli anni, condizione mentale che compromette le sue capacità cognitive, volitive e comportamentali. Proprio a causa di tale durevole disabilità – e del fatto che dalla perizia psichiatrica è emerso che il curatelato è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sia da un punto di vista gestazionale, sia da quello personale – è stato posto sotto curatela generale (art. 398 cpv. 1 CC; cfr. esiti della perizia psichiatrica del SPS sociale e decisione dell’Autorità di protezione del 17 maggio 2023). Questo Giudice, in una sua precedente decisione, si era inoltre già ampiamente chinato sulle motivazioni fattuali e giuridiche secondo le quali il curatelato non ha capacità processuale e presenta una durevole incapacità di intendere e volere (cfr. sentenza CDP 9.2023.27 del 4 settembre 2023), condizione peraltro già manifestatasi nel 2015, così come pacificamente attestato nel rapporto SPS del 15 luglio 2015, nella valutazione neuropsicologica della Clinica _____ del 23 giugno 2015 e nella lettera del 30 marzo 23 giugno 2015 dell’avv. _____. Utile, per capire meglio tale aspetto, segnalare come il curatelato, nel gennaio 2015, ha venduto proprio a _____ l’immobile di suo proprietà dove attualmente risiedono i coniugi _____ ad un prezzo irrisorio e nettamente inferiore rispetto al valore effettivo, circostanza dunque a suo sfavore e che altro non fa che suffragare l’incapacità cognitiva dell’interessato. La validità della dichiarazione ad opera di PI 1 appare pertanto più che dubbia alla luce dei duratori rapporti interpersonali del curatelato con i coniugi _____, come pure della già attestata fragilità mentale al momento della redazione dell’atto giuridico in parola. Non può pertanto essere evocata quale legittimazione del curatore uscente a dilapidare i fondi di PI 1 per proprie necessità estranee agli interessi del curatelato. Ne consegue che, anche su questo punto, la censura dell’insorgente non merita accoglimento.

E. 7

Da ultimo, nel proprio gravame così come nella sua successiva presa di posizione, il reclamante contesta l’agire della nuova curatrice e chiede che PI 1 possa tornare a vivere con lui e la sua consorte. Premesso che tale richiesta è irricevibile essendo oggetto della decisione impugnata la non approvazione del rendiconto e del rapporto morale inerenti all’anno 2021 – oltre al fatto che il cambiamento del luogo di vita è intervenuto per decisione della curatrice – abbondanzialmente si rileva che quest’ultima svolge ad oggi compiti più estesi rispetto a RE 1 e la qualità di vita del curatelato è migliorata in modo notevole per quanto attiene la quotidianità e il piano logistico. Viste altresì le lacune e le contraddizioni del rendiconto finanziario presentato dal precedente curatore, tutt’ora oggetto di chiarimenti da parte dell’autorità preposte e al vaglio di quanto più probabili richieste di risarcimento nei confronti di RE 1, sommate all’influenza esercitata dai coniugi _____ e al durevole e progressivo tracollo psico/organico del curatelato, l’unica misura che entra in considerazione è pertanto la curatela generale ad opera di una terza persona estranea all’intero contesto, così da poter tutelare PI 1 in modo imparziale e

disinteressato. Condizioni queste imprescindibili che non sarebbero in alcun modo adempiute qualora il curatelato tornasse a convivere con i coniugi _____ e/o fosse nominata _____ quale sua curatrice, come richiesto da quest'ultima nelle sue osservazioni spontanee 2 marzo 2023.

E. 8

Sulla scorta di tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell'Autorità di protezione merita pertanto conferma e il reclamo di RE 1 deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del reclamante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.